

PENALE TRIBUTARIO

Escluso l'occultamento delle scritture contabili con assoluzione da bancarotta fraudolenta

di Gioacchino De Pasquale

Master di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 33820 depositata ieri, 30 novembre, ha confermato il consolidato principio in base al quale il **reato tributario ex articolo 10 D.Lgs. 74/2000**, ossia “*occultamento o distruzione di documenti contabili*”, non è configurabile in caso di **assoluzione da bancarotta fraudolenta**.

Nel caso di specie, l’amministratore di una società **era indagato per aver commesso reati tributari dichiarativi** in violazione, tra l’altro, dell’[articolo 10 D.Lgs 74/2000](#) ossia **occultamento e distruzione di documenti contabili**, al fine di non consentire la ricostruzione del volume d’affari della società.

Si premette che il reato ex [articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#), ossia l’occultamento e la distruzione di documenti contabili, si realizza mediante **condotte alternative consistenti nella distruzione o nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione**, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

In relazione all’individuazione del **momento consumativo** del reato, a differenza della **distruzione**, che realizza un’ipotesi di **reato istantaneo**, che si **consuma al momento della soppressione** della documentazione, **l’occultamento** – che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un **reato permanente** che si **consuma nel momento dell’ispezione**, e cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di esaminare detta documentazione.

Queste erano le condotte contestate all’amministratore della società in relazione al **reato ex articolo 10 D.Lgs. 74/2000**.

Antecedentemente all’udienza relativa al reato indicato, l’amministratore della società era

stato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, dal delitto di **bancarotta fraudolenta documentale**.

A giudizio dell'amministratore della società, **l'assoluzione** dal delitto di **bancarotta fraudolenta documentale** doveva essere considerato ai fini della **valutazione del reato tributario ex articolo 10 D.lgs. n. 74/2000**, ossia *“occultamento o distruzione di documenti contabili”*.

Sulla questione sollevata dall'imputato, la **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. **33820** depositata il **30/11/2020** ha ribadito che, secondo un **consolidato orientamento giurisprudenziale**, mai contestato, qualora nel corso del giudizio venga prodotta una **sentenza passata in giudicato**, che accerti **fatti non conciliabili con quelli in contestazione**, il giudice è tenuto a verificare **l'incidenza dei fatti relativi alla sentenza passata in giudicato** sulla posizione dell'imputato, anche al fine di evitare una futura richiesta di revisione. La *ratio* dell'orientamento indicato è quello di evitare il **rischio ragionevole, e verificabile, di una condanna ingiusta**, sebbene suscettibile di revisione.

Nella sentenza in commento è stato ulteriormente precisato che **l'obbligo del giudice di merito di verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile**, e degli elementi di fatto da essa risultanti, impone al medesimo giudice, qualora abbia dubbi circa **l'irrevocabilità della stessa**, di esperire **tutti gli accertamenti utili**.